Tribunale di Trani

omologo dipendente pubblico di ruolo sembrerebbe coincidere con la natura temporanea del rapporto di lavoro che lo vincola al suo datore di lavoro.

Alla luce di tanto, deve dunque escludersi l'esistenza, a fondamento della legislazione interna, di una giustificazione oggettiva sottesa alla denunciata disparità di trattamento, trovando la stessa unico motivo nella presenza di una normativa interna discriminatoria, con conseguente (e conclamata) violazione del principio della Corte di Giustizia, secondo cui: "la nozione di ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima è prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettiro" (sentenza Francisco Javier Rosado Santana del 08.09.2011, sentenza Del Cerro Alonso del 13.09.2007, punto 57; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 54, nonché ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40).

In tale situazione, non potendosi procedere ad interpretazione della normativa nazionale conforme alle suindicate prescrizioni del diritto dell'Unione Europea, deve pervenirsi alla disapplicazione della disciplina nazionale in quanto discriminatoria nei confronti del personale non di ruolo, con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti del diritto ad essere ammessi, alla stregua di docenti con esperienza qualificata (ossia avendo assolto al previsto obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno), alla procedura di mobilità in contesa, e tanto anche alla luce della indubbia sussistenza nella fattispecie dell'allegato periculum in mora, correlato alla imminente scadenza della procedura de qua, la cui conclusione determinerebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio indubbiamente irreparabile en post.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 septies, 669 octies e l'art. 700 c.p.c., fra le parti in epigrafe.

- accoglie il ricorso e per l'effetto,
- ordina all'amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, alla stregua di docenti appartenenti da cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno.



Tribunale di Trani

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e cap..

Si comunichi.

Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 14.06.2017

TRIBUNALE DITTAN.

Campbilla la Consider.

60/6/17 13.48 Dott. Nicola Morgese